

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino - S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento - 2ª tranne (CUP H11E03000110006). Approvazione progetti definitivi e assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 16/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettera *d*) e *f*), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,

184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità dalle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche e che riporta all'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'intervento «Brescia metropolitana», e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella O», nell'ambito dell'infrastruttura «Brescia metropolitana», l'intervento «Metropolitana Brescia, tratta Prealpino - S. Eufemia»;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, e individuata, tra le opere di interesse concorrente, l'infrastruttura «Brescia metropolitana e prolungamento verso ovest - Fiera e verso nord - Concesio»;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità e di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla



legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le quali tra l'altro è stato rifinanziato l'art. 9 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» (Fondo), con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 € 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-ter, comma 6, riduce la dotazione del Fondo di 60 milioni di euro per il 2013;


Viste le delibere di questo Comitato concernenti la «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia», fra le quali le delibere 29 marzo 2006, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2006 S.O.), 23 novembre 2007, n. 126 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216/2008), 31 luglio 2009, n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010) e 11 dicembre 2012, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2013), e viste, in particolare, le delibere:

23 marzo 2012, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208/2012), con cui, a valere sulle risorse del Fondo, sono stati assegnati definitivamente 41,6 milioni di euro per il finanziamento di una prima tranne di «ulteriori opere di completamento» relative al lotto funzionale in esame, e programmaticamente 30 milioni di euro per una seconda tranne delle medesime opere, importo la cui articolazione temporale è stata poi modificata con delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013);

26 ottobre 2012, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116/2013), con cui sono stati assegnati definitivamente alla seconda tranne delle suddette «ulteriori opere di completamento» 22,7 milioni di euro, quota parte dei 30 milioni di euro di cui alla suddetta delibera n. 26/2012, e che dunque a tale data rimanevano da assegnare definitivamente circa 7,3 milioni di euro;

Considerato che la citata delibera n. 100/2012 ha previsto, al punto 1.4, che all'atto della proposta di assegnazione definitiva del residuo finanziamento programmatico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto trasmettere il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sul piano economico finanziario (PEF) aggiornato dell'intero intervento «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», e che tale parere è stato richiesto dal suddetto Ministero con nota 21 settembre 2015, n. 6565;

Considerato che l'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha soppresso la suddetta UTFP, trasferendo le relative funzioni e competenze al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e specificando che i riferimenti all'UTFP contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al predetto Dipartimento;



Vista la nota 2 febbraio 2016, n. 548, con la quale il DIPE, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il richiesto parere sul PEF aggiornato dell'intervento;

Vista la proposta di cui alla nota 5 febbraio 2016, n. 4770, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione e finanziamento di progetti definitivi di interventi della seconda tranne delle «ulteriori opere di completamento» della «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con le note 14 marzo 2016, n. 1965, 17 marzo 2016, nn. 2087 e 2089, e 31 marzo 2016, n. 2381;

Vista la nota 17 marzo 2016, n. 11048, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la tabella di rimodulazione del Fondo sopra citato;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la linea metropolitana di Brescia è già in esercizio dal mese di marzo 2013 e che la proposta in esame riguarda l'approvazione dei progetti definitivi di cinque interventi, individuati quali completamenti dell'infrastruttura principale, la cui necessità è emersa dalla riconoscizione delle criticità e dei fabbisogni della stessa linea metropolitana;

che i progetti, elaborati a livello definitivo, comprendono:

gli impianti antintrusione e videosorveglianza del deposito e dei pozzi

intertratta;

le barriere antirumore per la tratta in viadotto e a raso che interessano alcuni tratti adiacenti alle zone residenziali attuali e future presso le stazioni Sant'Eufemia, Sanpolino e San Polo Parco;

l'impianto di videosorveglianza per gli esterni delle stazioni, con la fornitura e posa in opera della rete di fibra ottica, dei pali e degli apparecchi tv a circuito chiuso, e la concentrazione delle informazioni presso il posto centrale;

il prolungamento delle tettoie d'ingresso della stazione Poliambulanza, per riparare il passaggio pedonale e le biglietterie automatiche;

il collegamento interrato tra il nuovo sottopasso di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) per l'attraversamento dei binari della stazione ferroviaria, previsto nell'ambito dei lavori per la realizzazione della linea AV/AC Torino-Venezia, e l'atrio della stazione della metropolitana denominata «Stazione FS»;

che a novembre 2014 RFI, il Comune di Brescia e il soggetto aggiudicatore Brescia Infrastrutture S.r.l. (BIS) hanno sottoscritto un accordo in merito:

alla definizione del sopracitato collegamento interrato;

alle modalità d'intervento e ai reciproci impegni in vista della progettazione esecutiva e della realizzazione del collegamento;

alla titolarità delle aree sulle quali insiste l'intervento;

al finanziamento dell'intervento stesso, interamente a carico di BIS a valere sulle risorse assegnate da questo Comitato;

che il citato accordo prevedeva che BIS comunicasse a RFI, entro il 30 marzo 2015, l'avvenuto finanziamento da parte di questo Comitato del collegamento interrato confermando la realizzazione e che, in assenza di tale comunicazione nei termini, RFI avrebbe provveduto a eseguire i lavori del sottopasso di propria competenza «conformemente al progetto in corso di realizzazione» e che, relativamente ai tempi di attuazione, a decorrere dalla pubblicazione della delibera di questo Comitato di assegnazione del citato finanziamento, BIS si è impegnata a iniziare i lavori «non appena terminati i lavori da parte di RFI per la realizzazione del sottopasso» e a concluderli entro 330 giorni solari consecutivi;

che, a marzo 2016, RFI ha confermato la «validità del progetto di realizzazione del collegamento diretto interrato ... oltre i termini previsti dall'accordo» sopra citato;

che il progetto del 1° lotto funzionale della metropolitana di Brescia, tratta Prealpino Sant'Eufemia, è stato approvato secondo la normativa ordinaria e oggetto di valutazione d'impatto ambientale (VIA) da parte della Regione Lombardia, che si è pronunciata con decreto 10 dicembre 2002, n. 24826;

che il suddetto collegamento interrato non è oggetto di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA in quanto non rientra fra le tipologie d'intervento previste dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, allegati A e B;


che non è stata effettuata nessuna pubblicazione dei suddetti progetti definitivi ai fini della pubblica utilità in quanto le uniche aree interessate riguardano il progetto di collegamento interrato oggetto del citato accordo di novembre 2014;

che, considerate la tipologia e l'entità degli interventi, il Ministero non ha convocato la Conferenza dei servizi ma ha acquisito direttamente i pareri dei soggetti interessati;

che sui progetti in esame il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di cui all'art. 8, comma 9-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, con voto n. 59/CTP/BS;

che, relativamente al progetto di collegamento interrato, sono stati acquisiti i pareri:

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia della Lombardia, che, considerato il basso rischio archeologico dell'area interessata dai lavori, a dicembre 2015 ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'esecuzione di sondaggi archeologici prima della fase esecutiva;



del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia e degli Enti interferiti (Air Liquide Italia Produzione S.r.l., A2A Servizi alla distribuzione S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), che si sono espressi favorevolmente, con prescrizioni;

che, fatto salvo il collegamento interrato, le altre opere non ricadono in zone sottoposte a vincolo, come evidenziato nella tavola di progetto denominata «Vincoli di tutela e salvaguardia»;

che gli elaborati progettuali includono l'indicazione delle interferenze, la risoluzione delle medesime e il relativo cronoprogramma, in relazione al collegamento interrato;

che il Ministero ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dagli Enti interferiti e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione dei progetti definitivi in esame;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è BIS;

che in merito alle modalità di affidamento, per i progetti relativi alle barriere antirumore, al prolungamento delle tettoie d'ingresso della stazione Poliambulanza e al collegamento interrato con il sottopasso ferroviario, è previsto l'appalto, mentre per gli impianti antintrusione e videosorveglianza di deposito e pozzi intertratta, per la realizzazione della guardiola e per l'impianto di videosorveglianza degli esterni delle stazioni, è previsto che provveda direttamente Brescia Mobilità

che la documentazione istruttoria prevede una durata dei lavori pari a 308 giorni a decorrere dal 2 maggio 2016, aggiornando, tra l'altro, l'iniziale tempistica di cui all'accordo di novembre 2014 concernente il collegamento interrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che la relazione del Ministero, che comprende i quadri economici dei singoli progetti, ha inizialmente quantificato in 7,3 milioni di euro (al netto dell'IVA) il costo complessivo dei progetti in esame;

che, a febbraio 2016, il DIPE ha formulato parere favorevole sul PEF aggiornato dell'intera tratta Prealpino - S. Eufemia, inclusivo dei suddetti interventi e del costo complessivo di 777,1 milioni di euro, e, in particolare, ha rilevato che il margine operativo lordo evidenzia la capacità dei ricavi di generare un flusso tale da coprire i costi di gestione, che la richiesta di finanziamento pubblico è giustificata dal fatto che il settore del trasporto pubblico locale è caratterizzato da bassi livelli tariffari e che l'entità del contributo pubblico appare congrua in relazione all'esigenza di coprire i costi dei lavori, contenendo le tariffe praticate;

che, a fronte dell'ammontare dell'assegnazione programmatica residua pari a 7,3 milioni di euro a carico delle risorse del richiamato Fondo, la riconoscione dei finanziamenti ad oggi destinabili all'intervento ha evidenziato disponibilità aggiornate, come risulta dalla

citata nota 17 marzo 2016 del Ministero, pari a 6 milioni di euro, imputate per 1,5 milioni sull'annualità 2015 e per 4,5 milioni sull'annualità 2016 del Fondo stesso;

che, tenuto conto delle suddette disponibilità il soggetto aggiudicatore ha formulato l'ipotesi di realizzare le barriere antirumore nelle attuali aree residenziali, rinviando la realizzazione delle ulteriori barriere al momento in cui gli altri tratti della linea metropolitana saranno interessati da sviluppi urbanistici, e ha conseguentemente trasmesso l'aggiornamento del quadro economico dei progetti sopra citati, che prevede il minor costo di 1,1 milioni di euro per l'intervento denominato «Barriera antirumore per la tratta viadotto/raso» e riduce conseguentemente a 6 milioni di euro il costo complessivo delle «ulteriori opere di completamento» in esame;

Costo complessivo delle «ulteriori opere di completamento»	
	(milioni di euro)
Progetto	Costo
Impianto antintrusione e videosorveglianza per deposito e pozzi intertratta	0,909
Barriera antirumore per la tratta viadotto/raso	0,890
Allestimento impianto di videosorveglianza per gli esterni delle stazioni	0,280
Prolungamento tettoie d'ingresso della stazione Poliambulanza	0,094
Collegamento interrato nuovo sottopasso ferroviario AC/AV con la stazione della metropolitana «Stazione FS»	2,670
Oneri per la sicurezza	0,244
Somme a disposizione	0,913
Totale generale IVA esclusa	6,000

che BSI ha confermato la validità del PEF anche a seguito della suddetta riduzione del costo dell'opera;

che, alla luce della riduzione del costo delle barriere antirumore di 1,3 milioni di euro, il costo dell'intero 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia, comprensivo delle «ulteriori opere di completamento» in esame, passa dai 777,1 milioni di euro, I.V.A. esclusa, di cui alla delibera n. 100/2012 agli attuali 775,8 milioni di euro I.V.A. esclusa;

che i suddetti finanziamenti risultano a carico dello Stato per complessivi 367,9 milioni di euro (47,5 per cento del costo dell'intervento), a carico della Regione per 72,3 milioni di euro (9,3 per cento del costo dell'intervento) e a carico del Comune di Brescia e di Brescia Mobilità S.p.a. per complessivi 335,6 milioni di euro (pari al 43,2 per cento del costo dell'intervento);



Ritenuto di dover considerare, tra le prescrizioni relative ai progetti in esame, anche quella non riportata nel Foglio condizioni trasmesso dal Ministero e accolto nel richiamato voto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi concernente la valutazione circa la necessità della copertura delle scale per la stazione della metropolitana denominata «Stazione FS»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Ritenuto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba sottoporre a questo Comitato, in tempo utile per la prossima seduta, la proposta di rimodulazione complessiva delle assegnazioni a valere sul Fondo, tenendo conto di tutte modifiche della dotazione finanziaria e degli utilizzi nel frattempo intervenuti, comprensivi dei 6 milioni di euro che lo stesso Ministero propone di assegnare definitivamente con la presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Approvazione progetti definitivi

1.1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., sono approvati, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità i progetti definitivi dei seguenti interventi, che costituiscono la seconda tranne delle «ulteriori opere di completamento» dell'intervento «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia»:

impianti anti-intrusione e videosorveglianza del deposito e dei pozzi interratta;

barriere antirumore per la tratta in viadotto e a raso nelle attuali aree

residenziali;

impianto di videosorveglianza per gli esterni delle stazioni;

prolungamento tettoie d'ingresso della Stazione Poliambulanza;

collegamento interrato tra il nuovo sottopasso ferroviario e la stazione della metropolitana denominata «Stazione FS».

1.2) È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione degli interventi.

1.3) L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati al precedente punto 1.1.

1.4) Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 6 milioni di euro al netto di IVA, come indicato nelle premesse, costituisce il «limite di spesa» dei progetti approvati al precedente punto 1.1.


1.5) Le prescrizioni, cui resta subordinata l'approvazione dei progetti citati al punto 1.1, sono riportate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che costituisce parte integrante della medesima. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

1.6) È contestualmente approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma di risoluzione delle interferenze concernenti il collegamento interrato, riportato negli elaborati progettuali 1420 | 201 («Adeguamento fognature») e 1420 | 202 («Adeguamento sottoservizi») e nel cronoprogramma in data 9 marzo 2016.

2. Assegnazione finanziamento

2.1) L'importo di 6 milioni di euro, a valere sul «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798», di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, è definitivamente assegnato per il finanziamento della seconda tranne delle «ulteriori opere di completamento» di cui al precedente punto 1.1. Il predetto importo, che esaurisce le risorse costituenti l'assegnazione programmatica di cui alla delibera n. 26/2012 citata in premessa, è imputato per 1,5 milioni sull'annualità 2015 e per 4,5 milioni sull'annualità 2016 del predetto Fondo.

2.2) Il costo dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», comprensivo delle «ulteriori opere di completamento», è quantificato in 775,8 milioni di euro, IVA esclusa, interamente finanziata



ti. L'articolazione della relativa copertura finanziaria, inclusiva dell'assegnazione definitiva di 6 milioni di euro, risulta la seguente:

Articolazione del finanziamento del 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia, comprensivo delle «ulteriori opere di completamento»	
	(milioni di euro)
Tipologia di finanziamento	Importo
Stato	367,9
legge n. 211/1992 e rifinanziamenti	244,4
legge obiettivo (delibera n. 126/2007)	40,0
decreto legge n. 112/2008, art. 63 (delibera n. 53/2009)	6,4
decreto legge n. 162/2008	6,8
decreto legge n. 98/2011, art. 32, c. 1	64,3
decreto legge n. 98/2011, art. 32, c. 1 (importo attuale assegnazione)	6,0
Regione Lombardia (delib. Giunta 30.6.2003, n. 7/13486)	72,3
Comune di Brescia (delib. Consiglio 8.10.2004, n. 205)	67,0
Comune di Brescia per accolto mutuo Cassa DPPP 201,478 milioni di euro	68,1
Contributo proprio Brescia Mobilità S.p.A./Brescia Infrastrutture s.r.l.	58,8
Brescia Infrastrutture - mutui contratti	141,7
Totale	775,8

3. Altre disposizioni

3.1) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà sottoporre a questo Comitato, in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta, la proposta di rimodulazione complessiva delle assegnazioni a valere sul succitato «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798», come risultanti dall'Allegato 1 alla delibera 18 febbraio 2013, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 129/2013 errata corrigente in Gazzetta Ufficiale n. 209/2013), tenendo conto di tutte modifiche della dotazione finanziaria e degli utilizzi di tale fondo nel frattempo intervenuti, comprensivi dell'assegnazione di 6 milioni di euro di cui alla presente delibera.

3.2) Alla luce della nota 17 marzo 2016, n. 11048, del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'importo di 6 milioni di euro oggetto dell'assegnazione di cui al punto 2.1 - escluso da modifiche nella summenzionata rimodulazione.

4. Clausole finali

4.1) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi ai progetti definitivi di cui al precedente punto 1.1.

4.2) Il soggetto aggiudicatore provvederà prima dell'inizio dei lavori previsti nei suddetti progetti definitivi, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.5).

4.3) Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnate dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4) Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero.

4.5) In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere dovranno contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più - stringenti le verifiche antimafia, prevedendo tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e subaffidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'Allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

4.6) Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché - per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, BSI, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

4.7) Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.8) Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.


Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. 2225



ALLEGATO 1

Prescrizioni

1. Progetto «Barriere antirumore»: deve essere prodotto lo studio sull'inquinamento acustico che giustifichi l'utilizzo delle barriere, nonché un documento che attesti che il tipo di barriera scelto sia adeguato a risolvere la problematica.

2. Progetto «Collegamento interrato»:

a) In considerazione del tunnel, che consente il collegamento diretto tra la stazione ferroviaria e quella della metropolitana, si richiede di valutare la necessità della copertura scale per la stazione metropolitana «Stazione FS» prevista nel progetto «copertura scale» di cui al voto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi n. 43 CTP/BS del 18 dicembre 2014. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti MIT);

b) Il tunnel che collega l'atrio alto della metropolitana all'ascensore esistente sulla piazza è ricavato a ridosso della parete sinistra delle scale fisse di ingresso/uscita della metropolitana stessa. Nella sezione di massima larghezza del tunnel, pari a 4,89 m., il flusso dell'utenza è ostacolato per circa 2,6 m dalle scale fisse; pertanto il varco disponibile per il passaggio risulta 2,29 m. In considerazione di quanto sopra risulta opportuno effettuare una stima del flusso dei passeggeri previsti in entrambi i sensi di marcia per stabilire se tale strozzatura determini criticità e problematiche di sicurezza. (Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi CTP);

c) La ringhiera a protezione della scala di cui al punto a) deve essere adeguata a tutelare la sicurezza degli utenti. (CTP);

d) La gestione della sicurezza della zona atrio di collegamento e corridoio dovrà essere integrata con il sistema di gestione della sicurezza generale della metropolitana, come richiesto anche dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia. (CTP);

e) Prima della fase esecutiva dovranno essere effettuati sondaggi archeologici nel rispetto di quanto richiesto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. (MIT);

f) In fase di realizzazione devono essere osservate le indicazioni formulate dalla Società A2A per quanto riguarda i sottoservizi interferenti. (MIT);

g) Gli oneri inerenti le somme a disposizione potranno essere riconosciuti solo a seguito di presentazione di adeguata documentazione giustificativa. (MIT).

ALLEGATO 2

Clausola antimafia

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che è oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca

dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, fermo restando la successiva acquisizione delle informazioni pre-fattizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

16A06608

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - legge n. 296/2006 (FRI). Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. (Delibera n. 24/2016).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sue modificazioni (legge finanziaria 2003) che al comma 1 istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, e al comma 2 demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e in particolare il comma 354 con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), alimentato con le risorse del risparmio postale e con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, e visto altresì il successivo comma 355 che ne demanda la relativa ripartizione a questo Comitato;

